

FASDA

Fondo di Assistenza Sanitaria
per i Dipendenti
dei servizi
Ambientali



FASDA è il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Federambiente.

Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti del Fondo.

Il contributo di iscrizione al Fondo è a totale carico delle imprese e i lavoratori non dovranno versare quote ordinarie o straordinarie.

La costituzione del Fondo è frutto delle trattative sindacali condotte unitariamente in questi anni e che permetteranno ai lavoratori di usufruire di un sistema di sostegno al reddito attraverso il rimborso totale o parziale delle prestazioni e l'accesso agevolato in strutture pubbliche e private.

Le prestazioni sono definite nel regolamento (nomenclatore) del fondo consultabile sul sito www.fasda.it o presso le **sedi sindacali**.

Al lavoratore sarà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di legge.

Le prestazioni saranno erogate dal 1 ottobre 2014.



Per ogni ulteriore chiarimento come ad esempio accedere alle prestazioni o richiedere i rimborsi puoi venire presso le sedi sindacali oppure rivolgerti al **tuo delegato**.

**NON PERDERE TEMPO COMUNICA I TUOI DATI ALL'AZIENDA
UTILIZZARE IL FONDO È UN TUO DIRITTO**

ALCUNE INDICAZIONI UTILI

1. Imprese tenute al versamento della contribuzione al Fondo FASDA

Sono le imprese che applicano il ccnl Federambiente o il ccnl Fise Assoambiente. L'obbligo contributivo sussiste anche qualora esse non siano associate alle predette Federazioni.

2. Requisiti per l'obbligo contributivo a carico delle imprese: individuazione dei lavoratori dipendenti

Il primo requisito è che si tratti di lavoratori dipendenti da imprese o società esercenti servizi ambientali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale, non in prova, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti. Sono pertanto esclusi i lavoratori dipendenti con contratto a termine, i lavoratori "soministrati", i lavoratori con contratti di collaborazione, eventuali lavoratori con contratto a chiamata anche a tempo indeterminato.

3. Versamento della contribuzione ordinaria

La misura della contribuzione ordinaria in vigore è di 42,50 euro a trimestre per ognuno dei lavoratori dipendenti di cui al precedente punto n. 2.

Tale misura è intera con riguardo ai lavoratori sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Essa non è frazionabile in rapporto al numero dei giorni nei quali il lavoratore dipendente risulti in forza all'azienda, atteso che ai fini contributivi vale quanto precisato al citato punto n. 2.

Si sottolinea che il criterio di pagamento/versamento richiamato è quello già adottato nell'ultimo rinnovo contrattuale, relativamente ai criteri di pagamento della somma forfettaria "una tantum".

4. Omesso e ritardato versamento contributivo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e dagli artt. 7 e 8 del Regolamento del Fondo FASDA – e fermo restando quanto verrà specificamente stabilito dagli accordi tra il Fondo e la Compagnia assicurativa in materia di regolarità contributiva ed erogazione delle prestazioni sanitarie – si precisa che:

- a) qualora le imprese vengano meno totalmente o parzialmente al proprio obbligo contributivo nei confronti del Fondo FASDA, le stesse sono responsabili, oltre che dell'omissione, anche della mancata erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti;
- b) il ritardato pagamento della contribuzione ordinaria per un periodo superiore a un mese determina a carico delle imprese l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso legale, aumentato di due punti percentuali;
- c) il Fondo – in coordinamento operativo con il "Service" – è tenuto a dare notizia ai lavoratori interessati sia dell'omesso che del ritardato versamento contributivo;
- d) in tali casi, i predetti lavoratori hanno diritto di attivarsi nei confronti delle imprese per richiedere loro la regolarizzazione delle loro posizioni contributive e il ripristino dell'erogazione delle prestazioni del Fondo; fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

5. Decadenza del diritto dei lavoratori dipendenti alle prestazioni del Fondo

A termini dell'art. 10 del Regolamento del Fondo FASDA, il diritto dei lavoratori dipendenti alle prestazioni sanitarie integrative viene meno, oltre che per scioglimento/cessazione del Fondo, per cessazione del rapporto di lavoro, per acquisizione della qualifica di Dirigente, per decesso, per accertato comportamento fraudolento. Il diritto alle prestazioni da parte dei Lavoratori si estingue:

- a. per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa del Fondo;
- b. per decesso del Lavoratore;
- c. per cessazione del rapporto di lavoro;
- d. per il passaggio a livello dirigenziale del Lavoratore;
- e. per esclusione disposta, a norma di statuto, in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- f. per cessazione dell'Azienda;
- g. per il venir meno dei requisiti di iscrizione al fondo.

6. Agevolazione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Esenzione fiscale delle prestazioni sanitarie

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, si osserva che "non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20" anche "i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto" (art. 51, comma 2, lettera a del T.U.I.R.).

In tale fattispecie rientrano evidentemente anche i contributi versati dalle imprese al Fondo FASDA.

Si ricorda poi che le prestazioni sanitarie erogate dalle casse di assistenza sanitaria sono esenti da qualunque tipo di tassazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d) del D.LGS. 2.9.1997, n. 314 . 5

7. Estensione adesione al fondo

Attualmente, lo Statuto e il Regolamento del Fondo non contemplano tra gli aderenti né i lavoratori pensionati né i familiari dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, non sussistono preclusioni per una loro futura adesione volontaria, secondo le disposizioni che regoleranno le condizioni contributive e le prestazioni al riguardo.